

n. 6871/13 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, composto dai seguenti

Magistrati:

- dott.ssa Manuela Farini - Presidente
- dott.ssa Gabriella Zanon - Giudice rel.
- dott. Luca Boccuni - Giudice

sentita la relazione del Giudice relatore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta al n. 6871/13 R.G.

DA

A

, con l'avv.

X

- ATTRICE OPPONENTE -

CONTRO

B

, con gli avv. ti

Y

e

Z

- CONVENUTA OPPOSTA -

OGGETTO: Cause in materia di rapporti societari

SENTENZA

N° 2461/2016

DEP. 12 SET 2016

CRON. 1794

REP. 5021

Offerta cause in materia di rapporti societari

www.osservatoriodirittoimpresa.it

1A

CONCLUSIONI

come da verbale dell'udienza 21 ottobre 2015

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

A .. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1314/13, emesso dal Tribunale di Venezia su istanza di **B**, intimante il pagamento della somma di euro 334.098,31, corrispondente al residuo prezzo, impagato, della vendita di un pacchetto azionario, conclusa per l'importo di euro 404.705,88.

Al riguardo esponeva che **B** aveva ceduto, mediante atto notarile, in data 5.11.2010, la propria partecipazione societaria in **C**, pari al 51%, trasferendo il 48% della azioni alla **A** ed il restante 3% a **D**.

Aggiungeva di avere aderito all'acquisto fondando la propria decisione *"su un accordo di più ampio contenuto, sottoscritto dal venditore con l'allora presidente del consiglio di amministrazione (di **C**, ed avente a riferimento il riplanamento dei debiti aziendali pregressi in vista degli introiti derivanti dalla vendita della società **D** srl e dei diritti derivanti dal progetto inerente la realizzazione di un parco eolico in Crotona, che si sarebbe dovuto definire entro il 31.12.2010"*, ma che tale progetto, tuttavia, non aveva dato i frutti sperati a causa del ritardo da parte della Regione Calabria nel rilascio delle necessarie autorizzazioni.

Chiedeva, pertanto, di accertare il vizio delle azioni vendute, a norma dell'art. 1490 c.c., in quanto mancanti delle qualità ed idonee all'uso, riducendo il prezzo d'acquisto al loro valore nominale di euro 57.000,00; chiedeva, inoltre, la condanna alla restituzione dell'eccedenza versata.

Parte convenuta si è costituita chiarendo che nessuna particolare qualità delle azioni era stata promessa, che nessuna circostanza era stata occultata e che, comunque, nessun danno aveva

h

patito la. **A**, la quale l'anno successivo, per sua stessa ammissione, aveva rivenduto il pacchetto azionario a **D** addirittura per un prezzo superiore.

L'opposizione è infondata e va respinta.

L'azione si basa su asseriti vizi della cosa venduta, che consisterebbero nel minore valore delle azioni a seguito del negativo andamento della gestione aziendale, dovuto anche ai ritardi della Regione Calabria nel rilascio delle autorizzazioni e che giustificerebbero, a norma dell'art. 1490 c.c., la riduzione del prezzo pattuito.

Ma, a prescindere dalla ormai avvenuta decadenza, non viene offerta alcuna prova circa garanzie specifiche o particolari promesse da parte del venditore sulle qualità delle azioni.

Parte attrice, infatti, illustra diffusamente le valutazioni per le quali ebbe a decidere l'acquisto e tale illustrazione si risolve non tanto nel denunciare vizi della *res*, quanto nel prospettare un vizio della propria volontà negoziale; un vizio che, peraltro, consiste in una errata valutazione delle potenzialità patrimoniali della società **C** non indotta da altri.

Nessun vizio, dunque, avevano le azioni in sé e nessuna mancanza di qualità che le rendesse inidonee all'uso e la domanda, fondata su asseriti vizi della *res* venduta che a norma dell'art. 1490 c.c. giustificerebbero una riduzione del prezzo, va perciò respinta.

Va peraltro rilevato che l'errata valutazione del prezzo fu sicuramente imputabile all'acquirente, che era stato messo in condizione di conoscere tutti i dati aziendali (e, del resto, egli stesso non giunge ad affermare che qualcosa gli sia stato nascosto) e che, da persona esperta nel traffico giuridico, ben poteva valutare l'eventualità di possibili ritardi da parte della Regione Calabria nel rilascio delle autorizzazioni.

Non vi fu, dunque, alcuna induzione in errore, ma errata valutazione imputabile a se stesso.

E neppure vi fu danno, visto che la stessa parte attrice ha dichiarato di avere venduto quello

A

stesso pacchetto azionario, l'anno successivo, per un prezzo, sia pur di poco, superiore a
D quella stessa società che contemporaneamente alla A aveva in
precedenza comprato una partecipazione pari al 3%, circostanza, questa, che ulteriormente
dimostrerebbe che le valutazioni positive effettuate nel 2010 avevano ragione di permanere
anche nel 2011.

E dunque anche sotto il profilo dei vizi della volontà la domanda andrebbe comunque
respinta.

Alla totale soccombenza di parte attrice segue la condanna alle spese di causa come
liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in materia di impresa, definitivamente
pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo proposta da A
nei confronti di B, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione
disattesa, così provvede:

1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto
n.1314/2013;

2) condanna A a rifondere ad B le spese del
giudizio, liquidate in euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
CPA ed IVA come per legge;

Venezia, 20 luglio 2016

Il Presidente

M. Fomici

Il Giudice estensore

Giulia Roman

Sent. 2461/2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ELISABETTA BELLEMO

Bellemo

TRIBUNALE DI VENEZIA
DEPOSITATO

12 SET. 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ELISABETTA BELLEMO

Bellemo

www.osservatoriodiritto.cespres.it